

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI TRANI E BISCEGLIE ai sensi dell’art. 92 lett. A) R.R. 4/2007 – a. s. 2021 – 2022 per la durata dell’anno scolastico (SETTEMBRE 2021-GIUGNO 2022)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

**Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI TRANI E BISCEGLIE ai sensi dell’art. 92 lett. A) R.R. 4/2007 – anno scolastico 2021 – 2022.
C.I.G.: 8876537E0C**

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell’accordo quadro.

L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che L’Ufficio di Piano di Trani e Bisceglie vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’accordo quadro.

La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il Servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili (All. IX del D.Lgs 50/2016 - CPV 85310000-5 Reg. CE 213/2008) prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica da espletarsi di norma all’interno della scuola attraverso l’integrazione ed il coordinamento di differenti professionalità che operano in sinergia all’interno del nuovo P.E.I.

Il Servizio di Assistenza Educativa e Specialistica è rivolto agli alunni disabili fisici, psichici e sensoriali delle scuole dell’infanzia, primarie e delle scuole secondarie di primo grado, da realizzare durante l’orario

scolastico e, a completamento del curriculum scolastico, in orario extrascolastico nell'anno scolastico 2021/2022.

ARTICOLO 2 — OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento Regionale n. 4/07 *“i servizi per l'integrazione scolastica dei diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la scuola per l'infanzia e l'Università”*. Ai sensi della lett. a) del suddetto articolo, tale obiettivo è perseguito per mezzo di *“servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio”*.

Obiettivo del Servizio: Promuovere l'integrazione dell'alunno disabile nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nella sua interezza e specificità, potenziando capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno e all'esterno della scuola favorendo il benessere e l'autonomia dell'alunno, aiutandolo nelle attività finalizzate al recupero e mantenimento di capacità cognitive e manuali, in armonia con gli interventi didattici degli insegnanti curricolari, di sostegno e di altro personale scolastico.

Il servizio si configura come prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. 104/1992. Detto servizio non va pertanto confuso con l'assistenza di base o con l'insegnamento di sostegno che è di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica.

Il servizio costituisce il M° segmento di quanto definito nella MIUR del 30.11.01 prot. 3390, ove si distingue tra assistenza di base (di competenza dei collaboratori ATA della Scuola) e assistenza specialistica (di competenza degli Enti Locali).

In particolare, si precisa che il servizio non può avere valenza terapeutico-riabilitativa così come non prevede mansioni di base pertinenti al collaboratore Scolastico.

Attività da assicurare:

- a) Attività educative, capaci di sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare e sviluppare, nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno disabile, le capacità possedute;
- b) Attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e di comunicazione intenzionale, con particolare riguardo agli alunni che denunciino disabilità psico-fisiche di particolare rilievo, quali sindromi autistiche, disturbi pervasivi dello sviluppo o ad indirizzo psichiatrico o comportamentale (ADHD);
- c) Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- d) Iniziative di integrazione tra l'alunno in difficoltà e il contesto scolastico;
- e) Cura delle relazioni con la famiglia;
- f) Prestazioni educative di tipo domiciliare, solo nei casi di impossibilità del minore a frequentare la Scuola, da evincersi dalla certificazione clinica;
- g) Affiancamento e supporto educativo-didattico nello svolgimento di attività legate all'attuazione del Progetto Educativo individualizzato (P.E.I.);
- h) Affiancamento e supporto educativo nello svolgimento di attività integrative extrascolastiche.

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente diversamente abile.

Le caratteristiche del servizio devono rispondere, prioritariamente, alle finalità di garantire il diritto allo studio delle persone disabili ed il loro inserimento nelle strutture scolastiche, e devono, pertanto, ottemperare a quanto esplicitato dalla Circolare Ministeriale n. 3390 del 30/11/2001 che attribuisce e definisce compiti e funzioni in merito all'assistenza scolastica sia relativamente alle Scuole che agli Enti Locali, sia alle ASL.

ARTICOLO 3 — DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari dell'Assistenza Educativa Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione sono gli alunni disabili fisici, psichici e sensoriali, residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, in possesso del certificato di cui alla L. n. 104/92 e s.m.i. e della Diagnosi Funzionale rilasciata dalla ASL, come previsto dal R.R. n. 4/2007, iscritti alle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dei due Comuni.

All'avvio del Servizio l'Ufficio di Piano fornirà al Prestatore di Servizi l'elenco degli alunni disabili che accedono al Servizio con indicazione dei bisogni emersi in sede di Valutazione unitamente alle sedi scolastiche che ospitano gli alunni. Le prestazioni saranno erogate agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili dando priorità, come da indirizzi del Coordinamento istituzionale, agli alunni "gravi" della scuola dell'infanzia e agli alunni "gravi" e "medi" della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Sarà garantita ai destinatari del Servizio assistenza con personale qualificato, nell'ambito delle attività curricolari e non, espletate sia all'interno che all'esterno della scuola, nonché in altre sedi e per altre attività che saranno dettagliatamente illustrate nella proposta progettuale.

Le figure professionali che saranno impiegate, a titolo d'esempio, saranno: Educatori Professionali, Assistenti Educativi, Traduttori del linguaggio dei segni, etc.

ARTICOLO 4 — TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il Prestatore del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione dovrà assicurare complessivamente un minimo di 30.552 ore d'intervento professionale articolate durante l'anno scolastico 2021/2022 e cui dovranno aggiungersi n. 1.206 ore per le attività di programmazione, organizzazione funzionale del Servizio e di coordinamento dello stesso, che il Prestatore di Servizio dovrà garantire mediante la figura di un Coordinatore per l'intero periodo di affidamento del servizio.

Le prestazioni devono comprendere:

- **ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'AVVIO DEL SERVIZIO** - attività di raccolta dei dati utili alle successive e competenti valutazioni dell'organismo deputato alla ripartizione delle risorse assistenziali da assegnare ai singoli utenti, utilizzando una modulistica/reportistica che il soggetto proporrà, in uno al progetto/offerta a presentarsi, pur restando libera sia la stazione appaltante che l'organismo suddetto, di modificare in tutto od in parte gli schemi proposti.
- **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA** - Supporto educativo: didattico agli alunni portatori di handicap anche mediante interpretariato o di traduzione, di attività di supporto per le attività formative e ludico, creativo in ambiente scolastico e su precisa richiesta dell'Ufficio di Piano anche in ambiente domiciliare. Azioni mirate a facilitare e migliorare la conoscenza culturale dei portatori di handicap: lettura di testi, sostegno amicale e di relazione, attività ludiche o di scrittura etc. Azioni

mirate a facilitare la manualità e l'apprendimento logico anche mediante l'impiego di strumenti, metodologie, programmi informatici visivi e multimediali.

- **COORDINAMENTO** – il coordinatore individuato dall'aggiudicatario, dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario, dal contratto definitivo e dalla programmazione mensile degli interventi, collaborando attivamente con il Dirigente dell'Ufficio di Piano e con le assistenti sociali comunali referenti del servizio. Al coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:
 - Organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso in quanto responsabile della programmazione delle attività e dell'organizzazione del personale;
 - Concorrere alla costruzione della rete, tenendo contatti periodici con tutti i soggetti coinvolti (scuola, comuni, ambito, asl, famiglie, territorio, etc.);
 - Definizione del modello organizzativo, predisposizione dei turni di servizio, degli orari e dei congedi;
 - Promozione dell'aggiornamento, della formazione costante e della riqualificazione del personale;
 - Valutazione dell'efficienza ed efficacia del Servizio ed indicazione di soluzioni utili al loro miglioramento;
 - Relazionare mensilmente, in coincidenza con l'invio della fattura, all'Ufficio di Piano e ai Servizi Sociali dei Comuni di Ambito, sull'andamento del Servizio presentando dettagliata relazione sulle attività svolte, i risultati ottenuti, le eventuali migliorie da apportare al Servizio e l'andamento in termini di volumi di prestazioni rese e da rendersi.

- **ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE** - l'Aggiudicatario dovrà garantire, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, la programmazione, organizzazione e realizzazione di N. 1 evento sul territorio, avente carattere formativo/seminariale/divulgativo sul tema della *"Disabilità e dell'integrazione sociale"*, garantendo la presenza di qualificati relatori. I tempi e i termini di realizzazione di tale evento dovranno essere concordati con la SA, mentre i costi di realizzazione saranno a carico dell'aggiudicatario. L'Aggiudicatario inoltre dovrà supportare la SA, per tutta la durata del servizio, nella redazione di comunicati stampa e note informative a carattere istituzionale, riguardanti l'avvio e lo stato di avanzamento del servizio.

ARTICOLO 5 — DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, avrà la durata dell'anno scolastico 2021/2022, per il numero massimo delle ore aggiudicate. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente nei giorni effettivi delle attività didattiche, con esclusione di domenica e giorni festivi infrasettimanali, nonché dei periodi di sospensione delle attività scolastiche.

L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio nel pieno rispetto degli atti su indicati e del presente Capitolato e dell'offerta progettuale con particolare riferimento alle migliorie aggiudicate nell'ambito dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante ha facoltà esclusiva di dare anticipatamente esecuzione alle prestazioni, sotto riserva di legge e in pendenza di stipula di contratto e l'aggiudicatario ha obbligo di darvi esecuzione. Qualora sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza

all'esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

L'Ufficio di Piano di Trani - Bisceglie potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di un mese, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Ufficio di Piano potrà affidare i singoli servizi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro.

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

ARTICOLO 6 — IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo a misura dell'accordo quadro a base d'asta di € 664.094,27 oltre IVA, come per legge. Non sono consentite offerte in aumento. Le ore complessive stimate atte a garantire il servizio ammontano presuntivamente 30.552.

Tale importo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato. Il corrispettivo offerto in sede di gara rimarrà fisso e invariabile non trovando applicazione.

Per la determinazione della Base d'Asta si è tenuto conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare secondo le tipologie di personale e gli standard di funzionamento minimi previsti dal capitolato d'appalto in coerenza con quanto definito dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i., calcolato in base alla contrattazione nazionale collettiva di settore e dei costi generali di gestione.

PIANO DEI COSTI			
Assistenza Specialistica Alunni Disabili art. 92 del R.R. 4/2007			
	Tipologia di spesa	Quantità/h	Costo
Personale	Educatori professionali D2	30.552	618.678,00 €
	Coordinatore D3/E1	1.206	26.073,72 €
Costi generali			19.342,55 €
BASE D'ASTA			664.094,27 €

Tale importo è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura massima di 1/5 ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

La SA si riserva la facoltà di prorogare il servizio in oggetto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un importo presunto di € 80.000,00 oltre IVA, relativo ad un periodo presunto di un mese.

Le economie rivenienti dalle eventuali differenze sull'aliquota IVA applicabile in seguito alla scelta del contraente, nonché dal ribasso sull'importo a base d'asta, potranno essere eventualmente utilizzate, a

facoltà esclusiva della SA, per il potenziamento ovvero prolungamento del servizio nel periodo estivo (es. la scuola d'estate, etc.) fino ad esaurimento delle risorse della gara stessa, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, ovvero al fine di prorogare il servizio nelle more dell'espletamento di nuova gara.

Lo svolgimento del servizio non ha interferenza, per cui gli oneri per la sicurezza da interferenze sono uguali a zero, trattandosi di interventi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante – intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio – ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Stazione Appaltante, resta escluso per il committente, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

Per il finanziamento del presente Servizio sono utilizzate: risorse economiche erogate dalla Regione Puglia ai sensi della Legge n. 328/2000 e L. R. 19/2006 ed ai sensi di Leggi Regionali di settore relative alla Programmazione 2020 e 2021 dell'Ambito Territoriale Sociale. Per le sole prestazioni di servizio erogate in favore di alunni appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, potranno essere utilizzate le risorse del Fondo povertà e del PaiS.

Tra le spese a carico dell'aggiudicatario, dovranno essere ricomprese anche quelle tese a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva da COVID – 19, comprese la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali di sorveglianza sanitaria, di cui occorrerà produrre dettagliata rendicontazione.

ARTICOLO 7– NATURA DEL RAPPORTO

La gestione del servizio viene resa in regime di accordo quadro con assunzione del rischio d'impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte del prestatore di servizi aggiudicatario rispetto ai singoli contratti applicativi.

Sono riconosciute all'Ufficio Comune di Piano ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio.

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del presente contratto e della perfetta riuscita del servizio. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa regionale, municipale; non potrà sospendere neppure parzialmente l'espletamento del servizio, salvo essere stato espressamente autorizzato, dalla stazione appaltante.

Tale eventuale inadempienza potrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante causare e legittimare la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la successiva azione per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

ARTICOLO 8 – SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA

Per l'affidamento in gestione del servizio l'Ambito indice una gara a procedura aperta, giusta determinazione dirigenziale n. 981 del 19/08/2021, ai sensi dell'art. 60 e del D.Lgs. n. 50/2016. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016 del su citato decreto sulla base dei criteri e delle modalità contenute nel disciplinare di gara. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara.

E' fatto divieto ai concorrenti designati per l'esecuzione di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

ARTICOLO 9 – REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale;
- b) Requisiti di idoneità professionale;
- c) Requisiti di capacità tecnica professionale;
- d) Requisiti di capacità economica e finanziaria.

a norma degli artt. 4 e 5 del Disciplinare.

ARTICOLO 10 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 sarà aggiudicato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri successivamente elencati, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi come indicato all'art. 11 del Disciplinare di gara:

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché interamente rispondente ai requisiti richiesti. Tutte le offerte migliorative presentate dalla ditta aggiudicataria rientrano *de plano* nel presente Capitolato Speciale per costituire parte integrante e sostanziale in sede di applicazione delle penalità.

ARTICOLO 11 – RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

L'Appaltatore si impegna ad assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di applicazione delle norme previste dai contratti nazionali di lavoro di categoria nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore deve disporre di una dotazione di personale per qualità, qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato.

Il personale deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e rispondenti ai singoli interventi da porre in atto in favore degli alunni.

L'equipe di lavoro dovrà essere composta dalle seguenti figure professionali:

- N. 1 Coordinatore del servizio**
- in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 46 del R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.
 - di esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di medesimo servizio con Enti Pubblici e/o in convenzione con Enti Pubblici non inferiore a due anni

- Circa N. 50 Educatori**
- in numero adeguato allo svolgimento del servizio, con clausola di salvaguardia di quello impiegato
 - in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 46 del R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.

In base alle esigenze dell'utenza individuata, la ditta aggiudicataria dovrà garantire educatori con esperienze/titoli specialisti rispondenti ad eventuali situazioni di disabilità, comprese specifiche competenze sul metodo ABA, metodo TEACCH.

Tutte le ore di servizio degli educatori, del Coordinatore e di qualsivoglia professionista eventualmente previsto dall'offerta migliorativa, dovranno essere debitamente e precisamente documentate. Alla stessa stregua qualsivoglia prestazione migliorativa da erogarsi come prevista nel progetto tecnico dovrà essere puntualmente documentata e rendicontata prima della scadenza dell'appalto.

Entro 30 giorni dall'affidamento l'aggiudicataria è obbligata a:

- riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato;
- inviare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale operante, con specificazione della relativa qualifica, suddividendole tra personale a contatto diretto con l'utenza e personale non a contatto diretto;
- osservare ed assumere tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro, anche per il personale in sostituzione temporanea, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- provvedere con immediatezza alle sostituzioni del personale, che si rendessero necessarie in caso di assenze e/o dimissioni, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo al fine di garantire la continuità del servizio, come indicato nell'offerta tecnica, dandone comunicazione all'Ufficio di Piano ed alle Direzioni Scolastiche interessate;
- assicurare un'efficace aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo all'Ambito adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa correlata alla specificità del servizio per un tempo non inferiore a n. 30 ore annuali, oltre l'orario di lavoro oltre a quelle dovute dalla Ditta per obblighi di legge (es. D.lgs. 81/2008);

Nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato tra l'Ambito ed il singolo operatore. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza e sarà tenuto al segreto professionale.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di prevenzione e protezione dai rischi con riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi di che trattasi.

L'Appaltatore dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il/i nominativo/i del/i soggetto/i da considerare datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il Prestatore di Servizi si obbliga a sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Il Prestatore di Servizi è sempre responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi assunti; esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Ente o a terzi.

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016, l'esecutore dei servizi è obbligato a stipulare e consegnare all'Ufficio Comune di Piano, prima dell'inizio della prestazione, la seguente polizza assicurativa:

1. Polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche se pre-esistenti, verificatesi durante l'esecuzione dei servizi. Il massimale è pari all'importo del contratto. Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi (RCT). Il massimale dovrà prevedere un minimo di € 500.000,00. Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza RCT deve coprire tutti i danni derivanti dall'esercizio d'attività d'impresa, come riportato nel certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario ovvero tutti i rischi relativi al titolo dell'appalto o alla categoria dei servizi compresi nell'appalto.

ARTICOLO 12 – ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Beneficiari

Il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione dovrà essere garantito nei confronti degli alunni disabili, così come indicato dall'Ufficio di Piano. Pertanto, ad ogni minore saranno attribuite delle ore di servizio specialistico ed un educatore che si occuperà dell'assistenza personalizzata, garantendo la continuità assistenziale, anche nel passaggio a diverso ciclo scolastico, compatibilmente con l'organizzazione del servizio stesso.

Luogo e tempo

I servizi dovranno essere prestati, per il periodo di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto del calendario e dell'orario scolastico e del periodo feriale, tenuto conto di quanto prescritto nella diagnosi funzionale e delle ore attribuite dall'Ufficio di Piano.

I servizi di integrazione scolastica, salvo diversa segnalazione delle scuole, si svolgeranno in ambiente scolastico e saranno articolati su sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, in relazione ai Progetti Educativi, comprese le attività extra o para-curricolari ad iniziativa delle scuole.

L'Ufficio di Piano si riserva di richiedere al Prestatore di Servizi l'espletamento del Servizio in oggetto, in ambiente domiciliare nella misura complessiva massima del 15% dell'intero servizio riferito all'integrazione scolastica.

Modalità

Il Servizio dovrà essere garantito per ogni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Trani e Bisceglie, con una o più figure professionali che dovranno operare singolarmente o in gruppo con altre figure specialistiche, per la realizzazione dei progetti educativi proposti dalle scuole annualmente, in collaborazione didattica e psico-pedagogica con le altre figure educative operanti nelle istituzioni scolastiche (insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, collaboratori scolastici ed altre figure professionali che a diverso titolo operano nella scuola e concorrono per la formazione didattica ed educativa del minore).

Anche in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto e delle misure di contenimento del rischio epidemiologico da covid-19, il servizio potrà essere espletato in presenza presso il domicilio dell'alunno, in caso di accertate fragilità e/o in modalità a distanza (DAD), in coerenza con le scelte organizzative delle scuole.

Personale

Per lo svolgimento del servizio, il Prestatore di Servizi dovrà assicurare e documentare, già in sede di gara, che il personale sia in possesso d'idoneo titolo di studio tra quelli elencati nonché di adeguata esperienza educativa maturata nell'ambito dei Servizi Scolastici rivolti agli alunni disabili munito dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti dall'art. 92 e art. 37 del R.R. n. 4/2007.

L'Aggiudicatario dovrà garantire in fase di espletamento del servizio gli operatori specializzati a seconda del tipo di handicap, a titolo di esempio si specifica che: in presenza di minore "non udente" l'operatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà conoscere in maniera appropriata il linguaggio dei segni.

Attenzione verrà prestata, in sede di esame della documentazione tecnica qualitativa, all'esperienza nei servizi rivolti all'handicap e alla conoscenza della realtà d'Ambito scolastica sempre in riferimento alla disabilità.

Il Prestatore di Servizio assumerà analogo impegno rispetto agli altri operatori professionali e/o volontari impegnati nelle attività extrascolastiche.

Assenze

Il Prestatore di Servizi sarà tenuto a comunicare giornalmente e tempestivamente al Dirigente Scolastico le licenze, le assenze e le malattie del personale delle quali dovrà essere garantita la sostituzione immediata.

In caso di assenza dell'alunno, l'Operatore è autorizzato a restare a scuola svolgendo le proprie prestazioni in favore di altri alunni che accedono al servizio, secondo un ordine di priorità che sarà concordato con la SA in fase di esecuzione del contratto, ovvero a recarsi presso altro plesso scolastico per l'erogazione del servizio stesso.

Relazioni

Il Prestatore di Servizi ha l'obbligo di relazionare a cadenza mensile all'Ufficio di Piano circa l'andamento del servizio proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità.

La relazione dovrà essere accompagnata da una dettagliata nota/format relativa alle prestazioni orarie (orario effettivo), effettuate nel periodo di riferimento da ogni componente del gruppo di lavoro.

ARTICOLO 13 – PENALITA'

Il Prestatore di Servizi aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dalla stazione appaltante.

Qualora il prestatore di servizi non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, la stazione appaltante applicherà, previa contestazione di apposito addebito scritto, a mezzo raccomandata/pec nel termine di 10 giorni e acquisizione, nell'ulteriore termine di 10 giorni, delle eventuali giustificazioni a discolpa fornite dal prestatore di servizi e risultate infondate, a insindacabile giudizio, le seguenti penalità:

- €. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di sospensione e /o interruzione ingiustificata del servizio. Il provvedimento è assunto dal funzionario incaricato.

L'Ente appaltante procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale; l'applicazione di tre penalità consecutive comporterà la risoluzione del contratto. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare il 10,00% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

ARTICOLO 14 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI – REGIME IVA

Il Prestatore di servizi affidatario provvederà ad emettere mensilmente fattura accompagnata da una relazione sui servizi svolti e dai fogli di presenza, divisi per Comune, degli operatori assistenziali controfirmati dai singoli utenti per le prestazioni ricevute. I pagamenti saranno effettuati sulla base di una rateizzazione mensile dell'intero importo dell'affidamento compresa l'aliquota IVA dichiarata in sede di gara, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.

Il Prestatore di Servizi, in sede di svolgimento del servizio, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

- a) relazione mensile sull'andamento del servizio;
- b) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza, con il dettaglio, per ciascuna unità di personale, del totale delle ore impegnate per l'attuazione del Servizio eseguito;
- c) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio in attività che non prevedono il contatto diretto con l'utenza: coordinamento, team, supervisione, tavoli di concertazione e di partecipazione, altre attività specificate e motivate;
- d) report trimestrale per ogni singolo alunno per il quale è stato espletato il Servizio nel quale si riporta: (i) iniziali nome e cognome alunno, (II) informazioni sulla classe e istituto Scolastico frequentato, (III) informazioni sul Team di operatori incaricati del servizio, (IV) caratteristiche sintetiche del P.E.I., (V) numero presenze a scuola, (VI) numero ore/annue di servizio assegnate, (VII) numero ore di servizio erogate nel periodo di che trattasi, (VIII) contatore ore di servizio erogate dall'inizio dell'anno scolastico suddivise per mese e (IX) relazione attività svolte comprendente: obiettivi didattici/integrazione scolastica, attività svolte e valutazione dei risultati.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante al prestatore di servizio il quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Le singole fatture saranno liquidate con atto di liquidazione del Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano, entro 30 gg. dalla ricezione delle stesse, previa verifica dei servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento e della regolarità della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito a esito negativo delle verifiche sopra citate, il prestatore di servizio non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

In nessun caso la stazione appaltante farà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente capitolato. Il pagamento della prestazione, in ogni caso, è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà richiesto esclusivamente dalla stazione appaltante ex art. 16-bis, comma 10, del D.L.185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

ARTICOLO 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione. La stipulazione del contratto avviene nella forma dell'atto pubblico.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) indicare un Responsabile/Coordinatore per il Servizio affidato;
- b) dare corso immediato ai servizi di uno specifico applicativo, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto normativo, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) trasmettere all'Ufficio di Piano, mensilmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all'Ufficio di Piano e al Coordinamento Istituzionale la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- e) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Dirigente Scolastico;
- f) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- g) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- h) garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'Ufficio di Piano è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- i) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.P.R. 626/94 e ss. mm., tenendo fin

da ora sollevato l'Ufficio di Piano da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente all'Ufficio di Piano tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;

2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con l'Ufficio di Piano, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
3. in caso di sciopero l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
4. l'Ufficio di Piano si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;
5. nel caso che il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dall'Ufficio di Piano una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione. In caso di ripetizione di una mancata e tempestiva sostituzione si applica la penale di cui all'art. 13.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ambito risolverà il contratto, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, con incameramento automatico della polizza fideiussoria, e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:

- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'ente appaltante;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato e/o cessione anche parziale del contratto;
- gravi condotte del personale impiegato;
- applicazione di 3 successive penalità;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;

L'Ambito potrà risolvere, nei casi succitati, di diritto il contratto, comunicando all'affidatario, con raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Sono vietati l'utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti dalla SA alle ditte invitate a presentare offerta, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di

segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

Il Prestatore di Servizi si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dal Prestatore di Servizi nello svolgimento delle prestazioni previste del Capitolato Speciale d'Appalto come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto D.lgs. n.196 del 30/06/2003.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del servizio. I dati forniti dal Prestatore di Servizi saranno trattati dalla SA esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente capitolato e per la successiva stipula e gestione del contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, i dati di contatto del DPO e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, il Prestatore di Servizi aggiudicatario sarà designato quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, qualora in esecuzione del contratto medesimo svolga, in assenza di margini di autonomia, operazioni di trattamento di dati personali per conto della SA.

ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese e i diritti inerenti il contratto, che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa dal Dirigente dell'Ufficio di Piano, saranno a carico dell'aggiudicatario, comprese le spese di registrazione, diritti di segreteria, marche da bollo nonché gli oneri di pubblicazione in GURI.

ARTICOLO 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria così come previsto all'art. 15.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ambito Territoriale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ambito Territoriale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ARTICOLO 22 – CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Dirigente dell'Ufficio di Piano o suo delegato per l'appalto di che trattasi eseguirà la verifica di conformità sull'esatto svolgimento delle prestazioni.

Promuoverà controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

- la rispondenza delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Progetto proposto dal Prestatore di Servizi in sede di gara;
- la regolarità dell'assunzione dei soci lavorativi o dei dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi;
- l'effettuazione delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Progetto proposto dal Prestatore di Servizi in sede di gara;
- il rispetto di tutte le norme di legge in materia e delle disposizioni contrattuali;
- il gradimento del servizio.

Inoltre, il Prestatore di Servizi s'impegna, in accordo con il Dirigente dell'Ufficio di Piano ad adottare i criteri valutativi per la misurazione degli indici di qualità e di gradimento del servizio. Gli Offerenti devono infatti proporre in sede progettuale fasi, criteri e modalità di valutazione della qualità del Servizio prestato.

La Stazione Appaltante si riserva di distribuire questionari di gradimento alle scuole e famiglie degli alunni nonché agli stessi utenti beneficiari del servizio.

La Stazione Appaltante procederà, inoltre, con cadenza trimestrale, alla verifica qualitativa degli interventi realizzati con il coinvolgimento dello stesso Prestatore di Servizi, del Responsabile del Servizio, degli Operatori professionali, della ASL, della Scuola e delle famiglie.

ARTICOLO 23– CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario – Foro unico competente è quello di Tribunale di Trani. Non è consentito il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 24 – CONDIZIONI GENERALI E FINALI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, nei termini e modalità previsti dal bando, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti pubblici.

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente Capitolato D'Appalto trova applicazione il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e, per quanto non in contrasto, il Codice Civile.

Trani, 25 Agosto 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE DELL'UFFICIO COMUNE DI PIANO
AMBITO TERRITORIALE N. 5 TRANI - BISCEGLIE
(Dott. Alessandro Nicola Attolico)